



Immigrazione in Italia

L'articolo 16 della Costituzione garantisce a ogni cittadino il diritto di circolare e soggiornare in ogni parte del territorio nazionale e l'articolo 35, terzo comma, "riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero".

La legge può stabilire eventuali limitazioni a questo diritto, ma soltanto in via generale, indicando condizioni che devono riguardare tutti i cittadini, e unicamente per motivi di sanità o di sicurezza nazionale. Ai cittadini è riconosciuta anche la possibilità di espatrio dal territorio nazionale verso altri Stati. È bene sapere che ci sono alcuni diritti che la Costituzione attribuisce a tutti gli uomini, cioè sia ai cittadini italiani sia agli stranieri che si trovano in Italia; altre volte, la Costituzione rivolge le sue disposizioni ai soli cittadini italiani, riservando ai cittadini degli altri Stati un diverso trattamento.

Si è già visto nel libro di testo cosa si intende per cittadinanza italiana ed europea, e come si acquisisce. Altresì è nota la distinzione che sussiste tra cittadini italiani, cittadini europei e cittadini extracomunitari, vale a dire provenienti da Paesi che non appartengono all'UE.


È importante però precisare che mentre al cittadino proveniente da un Paese UE nel nostro Paese è riconosciuta una serie di diritti del tutto simili a quelli di cui dispone nel suo Paese d'origine, inclusa la possibilità di ingresso e la successiva permanenza sul territorio italiano, questo non vale per i cittadini extracomunitari: è la legge a stabilire se e a quali condizioni costoro possono entrare e soggiornare in Italia e ne possono venire espulsi.

Attualmente, l'intera materia è disciplinata dal **Testo Unico sull'immigrazione** (D. Lgs. n. 286/1998), modificato dalla legge Bossi-Fini (legge n. 189/2002), dal **Decreto Salvini** (D.L. n. 113/2018) e dal successivo **Decreto Immigrazione** (D.L. n. 130/2020).

Di fronte a un rapido aumento del numero di immigrati nel nostro Paese, è stata necessaria una restrizione delle normative per impedire un ingresso indiscriminato, pur nel rispetto della Costituzione che impedisce il respingimento di stranieri che chiedono asilo politico.

La nostra Costituzione, infatti, all'articolo 10, terzo comma, recita: "Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge".





Permesso di soggiorno

Lo straniero che vuole soggiornare nel territorio dello Stato italiano, anche se per brevi periodi, deve richiedere il permesso di soggiorno all'Ufficio Immigrazione della questura a cui compete il luogo scelto come residenza. La richiesta deve avvenire entro 8 giorni lavorativi dalla data di ingresso nel Paese.

Il permesso di soggiorno è, infatti, il documento che autorizza la presenza dello straniero in territorio italiano e ne attesta la condizione regolare, consentendogli di accedere a determinati diritti come l'iscrizione alle liste anagrafiche, il rilascio di carta d'identità e codice fiscale e l'assistenza sanitaria.

La durata del permesso di soggiorno varia per i motivi del soggiorno stesso: per visite, affari e turismo vale 3 mesi, mentre per studio o formazione vale 1 anno (rinnovabile per corsi pluriennali).

Il permesso di soggiorno per **motivi di lavoro** è rilasciato solo dopo la stipula del contratto di lavoro e la sua durata dipende dalla durata del contratto: non può comunque superare i 9 mesi per i contratti stagionali, 1 anno per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e 2 anni per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Protezione speciale

La protezione speciale è un particolare permesso di soggiorno concesso per seri **motivi umanitari** a chi scappa dalle guerre o da Paesi che violano sistematicamente i diritti umani.

Chi ha diritto a protezione umanitaria non può essere respinto o rimpatriato, soprattutto se ci sono fondati rischi che nel suo Paese sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani.

Ai richiedenti asilo viene rilasciato un documento di identità valido per 3 anni.

Accoglienza e rimpatrio

L'accoglienza degli immigrati è gestita prioritariamente dai **Comuni**, su base volontaria.

Si tratta di un sistema di accoglienza e integrazione diffuso su tutto il territorio e non limitato nelle aree di arrivo, che fornisce servizi di primo e secondo livello.

I servizi di primo livello includono tutti i servizi base, come l'accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale e i corsi di lingua italiana. I servizi di secondo livello si concentrano, invece, sull'orientamento al lavoro e alla formazione professionale.

Resta comunque in vigore il sistema di accoglienza straordinaria (CAS) gestito dalla Prefettura. Gli **stranieri irregolari**, invece, sono trattenuti nei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), fino a un massimo di 90 giorni (prorogabili di altri 30), prima di essere **rimpatriati** nei loro Paesi di origine.

